

NOTA INFORMATIVA

Interventi Inail per il reinserimento lavorativo degli infortunati e tecnopatici

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha attribuito all'INAIL le competenze in materia di **reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro**, da realizzare con **progetti personalizzati** mirati alla **conservazione del posto di lavoro** o alla **ricerca di nuova occupazione**. Obiettivi da raggiungere attraverso interventi formativi di riqualificazione professionale, per il superamento/abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro o di adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro.

Di seguito si illustrano le principali iniziative di questo Istituto in materia di reinserimento lavorativo.

La **conservazione del posto di lavoro**, prioritariamente con la stessa mansione oppure, qualora non sia possibile a causa delle condizioni psico-fisiche, con una mansione diversa, è assicurata mediante le seguenti **tipologie di intervento**:

- **superamento e abbattimento di barriere architettoniche** nei luoghi di lavoro (inserimento di rampe, adeguamento dei percorsi orizzontali modifica del locale ascensore, dei servizi igienici, ecc.). Per tale intervento il limite massimo complessivo di spesa rimborsabile, nella misura del **100%**, dall'Inail al datore di lavoro è pari a **95.000,00 euro**;

- **adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro** (arredi, strumenti, ausili, strumenti di interfaccia macchina utente, veicoli costituenti strumenti di lavoro, ecc.) Per tale intervento il limite massimo complessivo di spesa rimborsabile, nella misura del **100%**, dall'Inail al datore di lavoro è pari a **40.000,00 euro**;

- **formazione** (addestramento all'utilizzo delle postazioni, tutoraggio per assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altra mansione, ecc.). Per tale intervento il limite massimo complessivo di spesa rimborsabile, nella misura del **60 %**, dall'Inail al datore di lavoro è pari a **15.000,00 euro**.

L'Inail rimborsa ai datori di lavoro le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di reinserimento lavorativo **fino a un massimo di 150.000,00 euro per ciascun progetto**. I datori di lavoro possono richiedere, per una sola volta, un'**anticipazione fino a un massimo del 75% dei costi del progetto**, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa. La corresponsione del rimborso a cura dell'Inail avverrà previa **rendicontazione delle spese** sostenute per la realizzazione degli interventi da parte del datore di lavoro, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente stanziare nel bilancio dall'Istituto.

Con riguardo alle modalità per realizzare gli interventi, sarà definito un **progetto di reinserimento lavorativo personalizzato**, elaborato dall'**équipe multidisciplinare** della **Sede Inail** competente per domicilio del lavoratore, con il diretto **coinvolgimento del lavoratore** e la **partecipazione attiva del datore di lavoro**. In coerenza con il progetto, il datore di lavoro predisporrà il **piano esecutivo degli interventi**, quantificando costi e tempi di realizzazione.

Beneficiari degli interventi sopra illustrati diretti alla conservazione del posto di lavoro, possono essere sia i **lavoratori subordinati che parasubordinati**, anche **con contratto a tempo determinato o flessibile**, nonché i **lavoratori autonomi**, tutelati dall'Inail e con

disabilità da lavoro. E' requisito indispensabile che, per tali soggetti, il medico competente o l'Asl abbiano espresso un **giudizio in termini di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni o di inidoneità temporanea o permanente.** Sono **esclusi**, invece, i soggetti tutelati dall'Inail non direttamente qualificabili come lavoratori (quali, per esempio, gli studenti e le casalinghe), nonché i lavoratori assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato (es. dipendenti delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo).

Le disposizioni che regolano gli interventi illustrati sono il Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro (allegato alla **Det. Pres. Inail N.258 del 11/07/2016**) e la **circolare Inail n. 51 del 2016**.

Quanto all'**inserimento in nuova occupazione** dei disabili da lavoro, sul presupposto che si sia realizzato un **incontro tra domanda e offerta di lavoro**, in via sperimentale, in attesa della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro, con la **circolare Inail n. 30 del 2017** sono stati previsti **interventi analoghi** a quelli precedentemente descritti per **tipologie, limiti di spesa** ammessi al rimborso e **modalità di realizzazione**. Degli stessi potranno beneficiare persone con disabilità da lavoro tutelate dall'Inail che vengano assunte con **contratti di lavoro subordinato o parasubordinato**, anche **a tempo determinato o flessibile** (a **esclusione dei contratti di lavoro autonomo**, oltre che delle due categorie escluse per gli interventi diretti alla conservazione del posto di lavoro). E' requisito indispensabile che per tali soggetti il medico competente o l'Asl abbiano espresso un **giudizio in termini di idoneità parziale permanente, con prescrizioni o limitazioni, in sede di visita medica preventiva in fase preassuntiva**. La nuova occupazione potrà avvenire anche in attività lavorativa non soggetta a obbligo assicurativo Inail.

Le misure di cui trattasi permettono ai **datori di lavoro** di far fronte agli oneri anche finanziari connessi all'assolvimento dell'obbligo di adottare **accomodamenti ragionevoli** nei luoghi di lavoro. Nel contempo, si amplia l'ambito di esigibilità del corrispondente **diritto soggettivo delle persone con disabilità** ad ottenere la realizzazione degli interventi più appropriati, in relazione alle esigenze concrete, per conseguire condizioni di parità nello svolgimento dell'attività lavorativa.

Infine, il rimborso o anticipazione delle spese dei datori di lavoro alle condizioni stabilite dalle predette circolari, può essere sostenuto dall'Inail anche qualora sia assunto un disabile da lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, per ottemperare all'obbligo di **assunzione di disabili appartenenti alle cosiddette categorie protette**, introdotto con effetto dal 1° gennaio 2018, a prescindere dal ricorrere di nuove assunzioni, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti.

L'Inail è parte della **rete dei servizi per le politiche del lavoro** di cui all'art. 2 del D. Lgs. 150/2015, per le descritte competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

La documentazione citata è disponibile sul Sito Inail all'indirizzo:

<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-di-reinserimento-sociale-e-lavorativo/reinserimento-lavorativo-delle-persone-con-disabilita-da-lavoro.html> .